SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA ----

(N. 1454)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SARAGAT, PERTINI, SCHIETROMA, FABBRI, PAGANI Maurizio, SCLAVI, FRANZA, RIVA Dino, BALDI, SAPORITO, SANTALCO, BEORCHIA, BASTIANINI, FONTANARI, BOZZELLO VEROLE e PANIGAZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1985

Provvidenze a favore dei beneficiari del diploma d'onore attestante la qualifica di combattente per la libertà d'Italia 1943-45 (legge 16 marzo 1983, n. 75)

Onorevoli Senatori. — La legge 16 marzo 1983, n. 75, concede un diploma d'onore attestante la qualifica di combattente per la libertà d'Italia 1943-45 a coloro cui siano state riconosciute le qualifiche di partigiano e di patriota, a quanti abbiano partecipato alla guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate, ai deportati politici ed agli internati militari che abbiano rifiutato ogni collaborazione con i nazi-fascisti.

Tale diploma d'onore gratifica certamente e giustamente — sotto l'aspetto del decoro, dell'omaggio e della riconoscenza della nazione italiana — i benemeriti combattenti di quel periodo terribile, che sconvolse l'Italia tra l'8 settembre 1943 ed il 25 aprile 1945.

Ma, sul piano pratico, coloro che rientrano in tali categorie di beneficiari, nessun vantaggio concreto hanno conseguito dalla loro benemerenza. Il riconoscimento, pur decoroso, del diploma d'onore è rimasto e rimarrà un beneficio puramente formale.

Della suddetta categoria, benefici sostanziali hanno ricevuto soltanto coloro che, in quanto combattenti, ottennero, a richiesta, il pensionamento volontario anticipato, giusta una legge applicata negli anni passati. Ma coloro che sono tuttora in servizio — non avendo ritenuto di fruire del pensionamento anticipato come combattenti — non hanno tratto alcun vantaggio dall'attività militare — importante e, soprattutto, volontaria — svolta in quel triste arco di tempo 1943-45, nel quale il volontariato costituiva un non comune e rischiosissimo atto di fede.

Anzi, molti di costoro hanno avuto nella carriera, e soprattutto in quella civile dello Stato, lo svantaggio di essere posposti a chi, magari dell'opposto fronte nazi-fascista, aveva già occupato posti di lavoro vacanti, proprio per il suo più precoce addio alle armi!

(Onorificenze e onoranze - Pubblico impiego)

IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sembra quindi giusto riparare alle omissioni ed anomalie createsi, gratificando i detentori del diploma d'onore con un beneficio concreto e non meramente romantico.

Un concreto riconoscimento della benemerenza nei confronti della Patria potrebbe derivare — ai detentori del diploma d'onore di cui alla legge 16 marzo 1983, n. 75 — dalla concessione del beneficio previsto dall'articolo 4, quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali). il quale prevede appunto che agli impiegati dello Stato e degli enti di diritto pubblico « quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, è concesso, a loro richiesta, di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età. se le disposizioni relative al loro stato giuridico prevedono, in via normale, il mantenimento in servizio fino a sessantacinque anni, e sino al settantacinquesimo anno di età se il mantenimento in servizio è previsto fino a settanta anni ».

Il suddetto beneficio del mantenimento in servizio per ulteriori cinque anni verrebbe da un lato a premiare concretamente — con un reale recupero degli anni effettivamente trascorsi in « grigio-verde » volontario — i combattenti della guerra di liberazione, dando, in tal modo, al diploma d'onore un contenuto concreto; dall'altro, non comporterebbe alcun aggravio di spesa per l'erario. Anzi, la protrazione quinquennale del servizio verrebbe a tradursi, per lo Stato, in un concreto vantaggio economico, giacchè, data l'età degli attuali beneficiari, l'entità dello stipendio, nei cinque anni di ulteriore mantenimento in servizio, eguaglierebbe i livelli della pensione massima.

Nè si può opporre che, con tali benefici agli anziani combattenti per la libertà d'Italia 1943-45, si rallenterebbe il fisiologico ricambio di carriera dei giovani.

I due termini del problema non appaiono logicamente comparabili e, d'altronde, sembra pur doveroso sanare una grave omissione nei confronti di coloro che, con atto preciso di volontà, hanno ben meritato nei confronti dell'Italia nel periodo 1943-45.

Infatti, i partigiani, i patrioti, i deportati politici e gli internati militari — non collaborazionisti col nazi-fascismo — non hanno mai avuto il sia pur minimo beneficio, nel denominatore comune del « combattentismo », rispetto ai combattenti del 1940-43, obbligati alle armi e non volontari.

Sembra quindi logico e giusto, nella categoria dei combattenti, selezionare e premiare chi, nel combattere per l'Italia, è stato spinto e determinato da un atto di volontà, rispetto a chi ha semplicemente risposto alla chiamata alle armi.

Alla volontarietà deve comunque, e sempre, essere concessa una benemerenza che va premiata.

La concessione, a tali cittadini italiani benemeriti, del mantenimento in servizio — a richiesta e se fisicamente idonei - per cinque anni in più, giusta l'articolo 4, quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, verrebbe a comportare quindi un doppio vantaggio: morale e concreto per gli interessati ed economico per lo Stato. Nè va dimenticato infine che, tra i beneficiari della legge 16 marzo 1983, n. 75, il numero di coloro che potrebbero fruire del presente disegno di legge è certamente esiguo: per ragioni biologiche, per essere molti già in pensione e per il relativamente modesto numero di impiegati dello Stato e degli enti di diritto pubblico.

D'altronde, l'esiguità del numero non deve indurre a non realizzare un opportuno atto di giustizia, al quale il legislatore non ha finora provveduto.

In sintesi, la legge n. 75 del 16 marzo 1983 concede a tali cittadini, indubbiamente, un giusto riconoscimento, che ne onora l'opera svolta per la libertà d'Italia. Ma, più ancora, essi — coloro cioè che ne facciano richiesta — verrebbero onorati e gratificati permettendo loro la protrazione della permanenza in servizio. Gratificazione per loro, col recupero di anni perduti, e vantaggio anche economico per lo Stato, che fruirebbe ancora di esperienze e competenze, altrimenti ingiustamente frustrate.

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai titolari del diploma d'onore attestante la qualifica di combattente per la libertà d'Italia nel periodo 1943-1945, di cui alla legge 16 marzo 1983, n. 75, qualora siano dipendenti pubblici, è concesso — ove ne facciano richiesta ed in armonia a quanto disposto in favore dei perseguitati politici antifascisti giusta l'articolo 4, quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 - di permanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età, se le disposizioni relative allo stato giuridico prevedono, in via normale, il mantenimento in servizio fino a sessantacinque anni, e fino al settantacinquesimo anno di età se il mantenimento in servizio è previsto fino a settanta anni. Agli stessi sono concessi i benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434.

Art. 2.

Le domande per ottenere la concessione dei benefici di cui alla presente legge devono essere presentate, dagli aventi diritto a norma della legge 16 marzo 1983, n. 75, al Ministero del tesoro, a pena di decadenza, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.